

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1897

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PILI

Disposizioni per il riavvio di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e per l'adozione di piani di ripresa produttiva ambientale e loro applicazione agli impianti produttivi di alluminio primario della Sardegna e alle lavorazioni connesse

Presentata il 16 dicembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'alluminio è un materiale cruciale per qualsiasi sistema economico che si prefigga una crescita compatibile con il rispetto dell'ambiente. Il tasso di crescita della domanda di alluminio è attualmente superiore a quello di ogni altro metallo, oltre che del prodotto interno lordo (PIL) delle diverse economie mondiali. L'alluminio è una *commodity*: il prezzo internazionale si forma nelle negoziazioni di borsa al *London Metal Exchange* e le variazioni locali dei costi di produzione della materia prima non sono trasferibili sul prezzo finale del metallo.

L'andamento del prezzo è caratterizzato da una discreta volatilità e, in termini reali, risulta decrescente, con un tasso di riduzione annuo prossimo al 2 per cento, conseguenza anche del miglioramento dell'efficienza dei processi produttivi. Un'industria di trasformazione tecnologica-

mente all'avanguardia e con la capacità di innovazione e di sviluppo delle applicazioni fa dell'Europa il secondo mercato mondiale dell'alluminio, con ulteriori e significativi margini di crescita. La produzione europea di metallo primario non è stata in alcun modo in grado di contribuire allo sviluppo di tale domanda e il tasso di copertura sul mercato attuata con metallo autoprodotta è sceso dal 60 per cento del 1980 al 27 per cento del 2003; l'*import* di alluminio primario dai Paesi extraeuropei è costantemente cresciuto oltre al 36,5 per cento del fabbisogno totale di alluminio e al 56 per cento del fabbisogno di alluminio primario. Il mercato interno europeo è fortemente deficitario di alluminio e il tasso di *import* è a livelli mai prima raggiunti. L'industria europea non è in grado di coprire il *deficit* di metallo con una crescita delle produzioni primarie, da

lungo tempo a livelli stazionari. Le produzioni secondarie sono state sviluppate fino al limite massimo della disponibilità di rottame, utilizzando pienamente la generazione interna e trovando difficoltà crescenti al reperimento di rottame dall'esterno.

L'industria dell'alluminio primario è ad alta intensità di capitale con investimenti ad elevata durata di vita economica. L'industria dell'alluminio primario è, per sua natura, un'industria *energy intensive*. L'energia elettrica è la vera materia prima del processo produttivo incidendo per oltre il 30 per cento sui costi operativi. La disponibilità energetica a prezzi sostenibili è, quindi, il principale fattore di sopravvivenza economica degli impianti esistenti ed è un elemento chiave per la localizzazione dei nuovi impianti di produzione primaria (i cosiddetti « *smelter* »); negli ultimi anni la posizione competitiva degli impianti italiani, e di quello sardo in particolar modo anche per le condizioni insulari della Sardegna, si è andata deteriorando significativamente.

Alla naturale evoluzione del costo del lavoro, si sono infatti aggiunti due ulteriori elementi negativi: *a*) il rafforzamento dell'euro, particolarmente penalizzante in un *business* che, come nel caso del Primario Europeo, sostiene i costi pressoché interamente in euro ed ha i ricavi interamente in dollari; *b*) l'aumento del costo dell'energia elettrica, indotto non solo da fattori congiunturali attinenti le oscillazioni dei costi delle materie prime energetiche (olio e carbone), ma anche dalla attuazione delle politiche dell'Unione europea in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia; il processo di liberalizzazione del mercato dell'energia in Europa è lontano dall'aver realizzato gli obiettivi di ampliamento della base produttiva, di competitività e di riduzione di prezzo attesi; esso, al momento, non è equilibrato, funziona ancora in un regime di oligopolio, non è affatto trasparente e, conseguentemente, non è competitivo per i clienti *energy intensive* quali i produttori di alluminio; la carenza di riserva di generazione elettrica e i vincoli di varia natura alla trasmissione

dell'energia pongono un evidente limite strutturale a uno sviluppo equilibrato dello stesso; le attuali regole di funzionamento del mercato, che opera ancora in difetto di reale concorrenza, soprattutto in Sardegna, e di negoziazione dei prezzi, che vedono una posizione di forza preponderante dei fornitori, non sono adeguate per negoziare acquisti di energia a lungo termine; la formulazione del prezzo di borsa è svincolata dai fondamentali elementi di costo, o è volta a remunerare il costo marginale del produttore meno competitivo; l'industria dell'alluminio primario, data l'intensità del consumo energetico, è di gran lunga la più esposta all'imperfetto funzionamento del mercato energetico ed ai conseguenti aumenti dei costi.

Nelle condizioni attuali del mercato dell'energia, senza adeguati interventi strategici e contingenti, si prefigura il seguente scenario: *a*) sarà impossibile la rinegoziazione dei contratti a condizioni e prezzi internazionalmente competitivi; *b*) l'incremento del prezzo dell'energia risulterà incompatibile con la sopravvivenza economica degli impianti che, conseguentemente, non saranno più in condizioni di operare; *c*) la produzione sarà delocalizzata in Paesi che adottano politiche energetiche compatibili con le loro ambizioni di sviluppo industriale; *d*) per la natura di « *capital intensive* » dell'industria del primario la delocalizzazione sarà per lungo tempo irreversibile; *e*) il metallo prodotto in tali aree, spesso a condizioni agevolate e incentivate da risorse pubbliche, sarà importato nei Paesi dell'Unione europea; *f*) l'Europa pagherà i costi sociali ed economici connessi con la delocalizzazione; *g*) l'Europa perderà la corrispondente occupazione diretta e indotta.

La competitività europea sarà penalizzata in quanto: *a*) l'industria di trasformazione perderà il supporto che deriva dalla disponibilità *in loco* di metallo primario; *b*) l'industria manifatturiera perderà le ricadute tecnologiche apportate dalle attività primarie; *c*) il sistema europeo si troverà a dipendere completamente da importazioni extraeuropee con ricadute

negative, nel lungo periodo, anche sui consumatori.

È indispensabile che le attuali distorsioni del mercato dell'energia vengano corrette al fine di ristabilire un bilanciamento tra fornitori e consumatori *energy intensive* creando un mercato competitivo che renda attraente per i produttori negoziare contratti competitivi a lungo termine con utenti « *baseload* »; l'Italia, con un consumo di alluminio di oltre 1.600.000 tonnellate all'anno, è il secondo Paese consumatore del metallo leggero in Europa e dispone di un'industria di trasformazione (laminazione ed estrusi) ancora importante e relativamente competitiva; la produzione nazionale di primario è pari a circa 190.000 tonnellate all'anno e copre, quindi, solo il 12 per cento del fabbisogno interno, il valore più basso tra i Paesi industrializzati; la produzione di alluminio secondario, derivante dal riciclo dell'alluminio, ammonta a 700.000 tonnellate all'anno, pari al 43 per cento dell'intera domanda; l'*import* ammonta a circa 764.000 tonnellate all'anno, pari al 47 per cento del fabbisogno.

La produzione di alluminio primario in Italia è effettuata in due stabilimenti, entrambi appartenenti all'impresa multinazionale Alcoa, che li ha acquistati in seguito alla privatizzazione dell'industria nazionale dell'alluminio: a) Portovesme, nel Sulcis iglesiente (Sardegna), con una capacità di 150.000 tonnellate all'anno; b) Fusina, nel Veneto, con una capacità di 45.000 tonnellate all'anno nel caso italiano, la produzione di alluminio primario risulta particolarmente strategica per le motivazioni seguenti: 1) è integrata all'industria di trasformazioni a monte valle della filiera produttiva e ne costituisce importante salvaguardia; 2) costituisce un indiretto sostegno dell'industria del secondario, la più evoluta in Europa, che incontra difficoltà crescenti nell'approvvigionamento dell'estero del rottame. In Sardegna la produzione del primario costituisce l'attività principale del nucleo industriale del Sulcis Iglesiente e fornisce un contributo insostituibile al tessuto socio-economico della regione.

Il comparto dell'alluminio primario italiano è stato privatizzato nel 1996 con l'acquisizione degli stabilimenti da parte della citata impresa multinazionale Alcoa, *leader* mondiale del settore; condizione essenziale per il perfezionamento di tale privatizzazione fu la fornitura ai suddetti stabilimenti di energia elettrica a un prezzo allineato a quello medio applicato nel resto dell'Europa per un periodo di almeno dieci anni, ossia fino al 31 dicembre 2005. Alle intese sottoscritte all'atto della privatizzazione si diede attuazione tramite il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, in forza del quale i due *smelter* italiani usufruirono di un regime tariffario speciale restato in vigore fino a tutto il 2005, l'accordo sul prezzo dell'elettricità fu approvato dall'Unione europea, riconoscendo i termini dell'intesa finalizzata a garantire il prezzo medio dell'energia a livello europeo senza configurare un ricorso ad « aiuti di Stato ». Nel definire una durata decennale del provvedimento si era ipotizzato che il mercato dell'elettricità si sarebbe evoluto in maniera da poter offrire, trascorso tale periodo, prezzi sostenibili da uno *smelter* in competizione sul mercato mondiale; oggi si deve, invece, prendere atto del fatto che il lento e difficile processo di liberalizzazione del mercato dell'energia (liberalizzazione ad oggi solo parziale e in Sardegna assolutamente inesistente) è ancora ben lontano dal realizzare gli effetti di riduzione dei prezzi e di aumento dell'offerta giustamente auspicati. Non si intravede alcuna ragionevole possibilità di negoziare in Italia (e, più in genere, all'interno del mercato europeo) una fornitura di energia, sul cosiddetto « libero mercato », in quantitativi e a prezzi che consentano l'esercizio economicamente sostenibile di uno *smelter* di alluminio. Le distorsioni al funzionamento del mercato, la sua natura essenzialmente oligopolistica (e, spesso, di fatto ancora monopolistica, specie per quantitativi di energia particolarmente significativi), i vincoli tecnici alla produzione e alla distribuzione dell'energia e le inefficienze del sistema determinano un'effettiva ca-

renza di offerta e un conseguente aumento dei costi, non giustificabile in base a quelle che sarebbero le logiche di un mercato effettivamente sviluppato. In tutti i Paesi dell'Unione europea la produzione di alluminio, sia primario che secondario, come detto, risulta fortemente deficitaria rispetto al fabbisogno interno, generando un *deficit* strutturale in relazione sia allo sviluppo della domanda, sia per la struttura del costo dei fattori produttivi in Europa, con particolare riferimento alla disponibilità e al costo dell'energia, fattori a loro volta negativamente influenzati dall'imperfetto e distorto funzionamento del libero mercato dell'energia.

Il mantenimento in produzione della ridotta capacità di primario in Italia (12 per cento della domanda nel Paese) non può quindi togliere quote di mercato a nessun concorrente europeo, né può ostacolare l'ingresso di nuovi operatori sul mercato; il mantenimento per la produzione Italiana di alluminio di un prezzo dell'energia equiparato alla media della concorrenza non può influenzare in alcun modo il corso del prezzo del metallo; il mantenimento di tale prezzo dell'energia non può danneggiare alcun concorrente europeo sotto il profilo del prezzo praticabile negli scambi intraeuropei; il mantenimento di condizioni di fornitura dell'energia elettrica a condizioni competitive apporta dei concreti benefici al mercato e al sistema socio-economico non solo della Sardegna ma dell'intera nazione; il mantenimento della produzione dell'alluminio primario in Italia riduce il rischio di delocalizzazione delle produzioni (gli annunci della Hydro in Germania evidenziano quanto questa eventualità sia reale) a vantaggio di produzioni effettuate in paesi dove l'energia è fornita sottocosto e dove le tutele legali sociali e ambientali sono a livelli infinitamente più bassi rispetto agli *standard* europei e tali da consentire spesso l'importazione in *dumping* all'interno del mercato europeo di metallo prodotto al di fuori dell'Unione; il mantenimento della produzione evita la conseguente distruzione o il depauperamento sia di risorse private (per sostenere

i costi di chiusura degli impianti e la loro delocalizzazione) che pubbliche (per la riconversione del personale, gli ammortizzatori sociali e il sostegno alle economie dei territori interessati alle chiusure), a danno del mercato europeo e a vantaggio di produzioni extraeuropee; il mantenimento delle produzioni evita la perdita di competitività del sistema industriale nel suo complesso sul mercato globale, perdita che conseguirebbe inevitabilmente alle ricadute di varia natura connesse con la rinuncia a una forma di approvvigionamento interna di metallo, con la conseguente totale dipendenza economica da importazioni extraeuropee e con la crescente carenza di materia prima, sempre più destinata ai consumi interni, che scaturisce dallo sviluppo dei Paesi tradizionalmente esportatori (tra cui la Cina, la Russia e il sud-est asiatico).

Il mantenimento di tariffe *ad hoc* per le produzioni energivore dell'alluminio primario in Italia non può confliggere con quanto previsto dall'articolo 1077 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale « sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza ». Non si riscontrerebbero, nel caso di specie, né la richiesta « incidenza sugli scambi tra Stati membri », né, soprattutto, sarebbe favorita la « falsificazione » o la « minaccia di falsificazione » della concorrenza a livello europeo; al contrario, ci si limiterebbe a consentire la sopravvivenza, sul mercato globale, di un'importante industria europea altrimenti destinata a un irreversibile declino per la concorrenza attuata da aree del mondo le cui regolamentazioni normative del mercato non sono neppure comparabili con quelle europee. La fornitura di energia elettrica a prezzi internazionalmente competitivi è assolutamente essenziale per la produzione di alluminio primario. Il decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 80 del 2005, finalizzato al mantenimento della competitività del sistema industriale nazionale, aveva esteso al 2010 il regime energetico speciale per la produzione di alluminio primario allora in vigore e a suo tempo approvato nel 1996 dalla Commissione europea nel quadro della privatizzazione dell'industria italiana dell'alluminio.

Nel luglio 2006, la Commissione europea, ritenendo che il suddetto regime potesse costituire un aiuto di Stato, aveva aperto un'indagine conoscitiva conclusasi con una pesante, quanto ingiustificabile, condanna per il Governo italiano, e conseguentemente per l'impresa Alcoa, al pagamento di oltre 300.000.000 di euro; nel gennaio 2007, la Commissione europea aveva formalmente suggerito al Governo italiano di adottare un programma biennale di *phase out* dal regime, sostituendolo con uno strumento di mercato (il *Virtual Power Plant* o VPP); nel luglio 2008 il Governo italiano, aderendo alla proposta della Commissione europea, aveva confermato l'intenzione di darvi corso con apposita legislazione; alla notizia della possibilità di introduzione del VPP, i produttori di energia elettrica non solo italiani ma anche europei, hanno visto nel VPP una potenziale minaccia al loro attuale potere di controllare il prezzo sul mercato dell'energia e molto verosimilmente hanno esercitato la loro capacità di *lobby* non solo in Italia ma anche presso la Commissione europea per limitare gli aspetti per loro negativi del VPP.

A conclusione di tutte le interazioni che verosimilmente ne sono conseguite, in data 8 luglio 2009, tre anni dopo l'apertura dell'indagine, il cosiddetto « decreto sviluppo » è stato definitivamente approvato e per quanto concerne l'impresa Alcoa ha stabilito che: entro trenta giorni dalla sua data di entrata in vigore il Ministero dell'economia e delle finanze doveva stabilire le condizioni del VPP ed entro i successivi novanta giorni e, comunque, entro ottobre 2009, cioè immediatamente, la tariffa speciale per l'alluminio era soppressa. La legge n. 99 del 2009 contiene degli ulteriori meccanismi che possono

contribuire a ridurre il costo dell'energia per utenti energivori italiani per i quali non risulta ancora verificata la compatibilità. Per il mantenimento operativo degli stabilimenti italiani e in particolare quello in Sardegna sono necessarie due condizioni:

1) che i meccanismi citati siano messi realmente in funzione (Autorità di regolazione competente, Ministero dello sviluppo economico e Terna Spa) con le necessarie compatibilità europee riconosciute;

2) che i produttori di energia (ENEL Spa e società E.ON Energia) stipulino un contratto bilaterale di fornitura all'impresa Alcoa, così com'è stato fatto per altre imprese energivore sia in Sardegna che in altre realtà europee.

L'accordo bilaterale tra soggetti produttori di energia elettrica e consumatori energivori risulta essere decisivo per scongiurare il blocco della produzione e per consentire agli impianti sardi di proseguire nel ruolo strategico nell'economia nazionale. Il Governo, soprattutto per quanto riguarda l'ENEL Spa ma anche per la società E.ON Energia, ha l'autorevolezza e gli strumenti per impedire l'atteggiamento monopolista da parte dei soggetti produttori e per favorire l'accordo bilaterale tra le parti: ENEL produzione dispone di impianti termici nell'area del Sulcis alimentati a carbone aventi potenza complessiva di 580 megawatt e di impianti di produzione di energia eolica già in esercizio nella regione Sardegna e continua a sviluppare a condizioni sempre più favorevoli nuovi progetti nel settore eolico in Sardegna, così come la società E.ON Energia che avanza richieste analoghe al Governo e alla stessa regione.

L'ENEL Spa, negli accordi bilaterali che ha sottoscritto risulta essere in molti punti inadempiente e trae vantaggi evidenti anche per le modificate prerogative legislative e di mercato. Il mancato consumo del quantitativo energetico da parte dell'impresa Alcoa che deriverebbe dal paventato blocco della produzione costi-

tuirebbe per l'ENEL Spa e quindi, conseguentemente, per lo Stato in quanto azionista, un danno economico e finanziario di rilevanti proporzioni. Il danno economico e finanziario risulterebbe rilevante sia sulla quotazione in borsa della società sia sul piano produttivo, considerato che la Sardegna non dispone ancora di collegamenti di trasmissione elettrica in grado di esportare un simile quantitativo di energia elettrica, generando un mancato guadagno, ma un pari costo produttivo, a meno di drastiche riduzioni delle produzioni elettriche stesse. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha già positivamente valutato analoghe situazioni ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287 del 1990.

Con la presente proposta di legge si prevede che il Governo riconosca il ruolo stra-

tegico in Italia degli impianti di alluminio primario e delle lavorazioni connesse, provvedendo all'attuazione di necessari interventi, compresa la definizione di accordi bilaterali tra aziende energivore, che stabiliscano il quantitativo di energia elettrica necessario a tali impianti a un prezzo medio di vendita pari alla media europea, già disposto per analoghi impianti energivori e in analoghi protocolli d'intesa tra soggetti pubblici, come la regione Sardegna e l'ENEL Spa, secondo modalità concordate, e già attuate, con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

A tali fini il Governo definirà un piano strategico per il rilancio dell'industria di alluminio primario in Italia, da applicare anche alla regione Sardegna.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni per il riavvio di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale).

1. In caso di stabilimento di interesse strategico nazionale, di seguito denominato « stabilimento », individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso il quale è occupato un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di cassa integrazione guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia un'assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dispone la ripresa o la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo non superiore a trentasei mesi anche attraverso il piano di ripresa produttiva ambientale di cui al comma 3, nonché la successiva collocazione sul mercato dello stabilimento qualora i soggetti non intendano farsi carico del prosieguo gestionale dell'attività.

2. L'affidamento dello stabilimento a soggetti di comprovata esperienza internazionale, da individuare preventivamente tra la società proprietaria dello stabilimento e le società a partecipazione pubblica che abbiano competenza specifica in materia di alluminio primario ovvero mediante l'indizione di un'apposita manifestazione d'interesse, è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

3. Ai fini del riavvio dello stabilimento, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta un piano di ripresa produttiva ambientale per lo stabilimento. Il piano

prevede, in particolare, il mantenimento dei precedenti livelli di occupazione e le prescrizioni disposte dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, corredate delle relative procedure e dei termini, al fine di assicurare una ripresa produttiva compatibile con la tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.

4. Nel piano di ripresa produttiva ambientale è altresì definito il metodo di calcolo del prezzo medio europeo da applicare, stabilito mediante un accordo di tipo privato tra le società produttrici di energia elettrica e la società proprietaria dello stabilimento ovvero mediante imposizione di un onere di servizio pubblico per la vendita di energia elettrica nelle regioni insulari.

5. Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferiscono trimestralmente alle Camere sulla ripresa produttiva dello stabilimento e sull'ottemperanza alle prescrizioni del piano di ripresa produttiva ambientale.

ART. 2.

(Responsabilità nella conduzione dello stabilimento).

1. Il piano di ripresa produttiva ambientale di cui all'articolo 1 prevede l'attribuzione ai soggetti titolari dello stabilimento, della conduzione e della responsabilità della ripresa produttiva ai fini dell'osservanza di ogni obbligo di legge o disposto in via amministrativa e ferma restando l'attività di controllo dell'autorità di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Qualora i soggetti titolari non intendano, entro trenta giorni dall'adozione del piano di ripresa produttiva ambientale, conformarsi alle prescrizioni in esso contenute, il Ministro dello sviluppo economico affida con proprio decreto, mediante indicazione di un'apposita manifestazione pubblica d'interesse, a società di comprovata esperienza nella progettazione, nella

realizzazione e nella gestione di impianti di alluminio primario o con analoghe competenze, l'attuazione del piano. Il decreto definisce, altresì, l'onere posto a carico del soggetto attuatore e prevede la stipulazione di un apposito contratto di programma per la realizzazione degli interventi previsti del citato piano.

ART. 3.

(Riconoscimento dell'interesse strategico nazionale).

1. Lo stabilimento della società Alcoa di Portovesme, in provincia di Carbonia-Iglesias, è riconosciuto di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta una strategia industriale per la filiera produttiva dell'alluminio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di trentasei mesi, la società Alcoa di Portoscuso o la società di cui al comma 2 dell'articolo 2, è immessa nel possesso dei beni dello stabilimento di cui al comma 1 del presente articolo ed è tenuta, nei limiti consentiti dalla strategia di cui al comma 2 del presente articolo, alla ripresa o alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stesso stabilimento nonché alla commercializzazione dei relativi prodotti, compresi quelli realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'applicazione delle disposizioni della medesima legge.

4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del monitoraggio dell'attuazione delle prescrizioni contenute nel piano di ripresa produttiva ambientale è nominato, per un periodo non superiore a tre anni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un commissario del Governo, di indiscusse indipendenza, competenza ed esperienza.

5. Il trattamento economico del commissario del Governo di cui al comma 4 del presente articolo è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 5, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nell'ambito della quota destinata alle azioni di sistema di cui alla delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2012.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



17PDL0051830